



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

ORDINANZA N. 46 /2017

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Porto Torres:

VISTA la propria Ordinanza n.07/08 in data 30.01.2008, con la quale è stato approvato il vigente regolamento di sicurezza del porto di Stintino e le successive modifiche e integrazioni.

RITENUTO necessario rivedere le disposizioni contenute nel predetto regolamento, al fine di garantire una migliore e più razionale utilizzazione delle banchine di Porto Minori e Porto Mannu, nonché adattare le disposizioni alle modificate esigenze logistiche e commerciali dell'area portuale, continuando a garantire al contempo la sicurezza degli ormeggi e delle operazioni portuali in generale.

VISTI gli artt. 17, 30, 50, 62, 64 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

O R D I N A

Art.1

È approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento di sicurezza del porto di Stintino", che è parte integrante della presente ordinanza e che entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 21.08.2017.

Art.2

A decorrere dalla stessa data sono abrogate le ordinanze n.07/08 del 30.01.2008, n.58/08 del 19.09.2008, n.03/2009 del 18.02.2009, n.62/2009 del 15.10.2009,

n.37/2010 del 23.07.2010, n.37/2011 del 16.06.2011, n.32/2012 del 14.06.2012, n.29/2015 del 12.06.2015 e n. 37/2017 del 27.07.2017 di questa Capitaneria di Porto.

Porto Torres, 14.08.2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Paolo BIANCA




MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI STINTINO

CAPO I

GENERALITÀ

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la navigazione nel porto di Stintino e tutte le attività che a vario titolo si svolgono all'interno dello stesso ambito portuale.

Art. 2

Delimitazione dell'ambito portuale

L'ambito portuale di Stintino è costituito da tutte le banchine e gli specchi acquei ad esse prospicienti del Porto Mannu, del Porto Minori e del Porto Nuovo, nonché da tutte le aree ad esse retrostanti, come da stralcio planimetrico allegato **(All.1)**, che fa parte integrante del presente Regolamento.

La parte a mare è delimitata dalla retta congiungente il fanale a luce verde n.1433 E.F. in testata al molo di sopraflutto ed il fanale a luce rossa n. 1433.4 E.F. sul promontorio di Porto Minori, come riportato nel suddetto stralcio planimetrico.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 3

Limiti di pescaggio

L'accesso via mare al porto di Stintino è consentito esclusivamente alle unità aventi un pescaggio massimo di mt. 2,20 nel Porto Mannu e nel Porto Minori e mt. 3,50 nel Porto Nuovo.

Art. 4

Navigazione all'interno del porto

È fatto obbligo a tutte le unità da pesca, aventi lunghezza fuori tutto superiore a mt. 10, ad eccezione di quelle da diporto, di comunicare via VHF o telefonicamente al n. 079-515151 alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres, l'entrata e l'uscita dal porto.

I comandanti delle unità in manovra all'interno del porto devono attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, nonché a quelle del presente Regolamento e alle ulteriori indicazioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima.

Le manovre devono essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto o agli arredi ed infrastrutture portuali.

La navigazione è consentita a velocità non superiore a 3 nodi o, in caso di condimeteo avverse, alla velocità minima di manovra ritenuta necessaria per l'ingresso/uscita dal porto in sicurezza e, comunque, tale da non provocare un eccessivo moto ondoso.

Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata.

Art. 5

Obblighi delle unità all'ormeggio

Tutte le unità devono ormeggiare in andana nello spazio a ciascuna di esse assegnato, con la poppa o la prua rivolta alla banchina come più funzionale e sicuro per le operazioni di ormeggio, disormeggio, accesso e discesa da bordo.

Le unità devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le modalità dettate dalla buona perizia marinaresca.

Ogni unità deve essere dotata di parabordi idonei a garantirne la sicurezza dello scafo durante la sosta e devono essere utilizzati cavi di ormeggio in numero e di resistenza adeguati e in ottime condizioni di manutenzione; durante l'ormeggio e la sosta il comandante/proprietario dell'unità deve usare ogni più accorgimento diretto ad evitare danni all'unità, alle opere/arredi portuali, o a terzi.

Salvo casi particolari di necessità e/o urgenza, in mancanza di una preventiva specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima, è assolutamente vietato dare fondo all'ancora all'interno dello specchio acqueo portuale per l'ormeggio o altra manovra di qualsiasi tipo. Il medesimo divieto si applica allo specchio acqueo semicircolare antistante l'imboccatura del porto, avente raggio di mg.0,22 centrato sul punto (coincidente con il fanale verde - E.F.1433) di coordinate:

Lat. 40° 56,158' N

Long. 008° 13,916' E

come meglio indicato nell'allegato stralcio planimetrico **(All.2)**.

Art. 6 **Destinazione delle banchine**

Sulla base dell'attuale destinazione delle banchine (pesca, diporto, trasporto passeggeri, ecc.) e dei provvedimenti di concessione demaniale marittima di competenza della R.A.S., il Comandante del porto assegna i posti di ormeggio alle unità da pesca e da traffico stanziali, anche in considerazione delle caratteristiche tecnico-strutturali e di capacità di manovra delle stesse.

I concessionari dei pontili provvedono ad elaborare un Piano degli ormeggi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Marittima; successivamente provvedono ad assegnare gli ormeggi sulla base del suddetto Piano approvato.

Alla Capitaneria di porto di Porto Torres deve essere comunque richiesta l'approvazione di qualsiasi eventuale successiva variazione al Piano degli ormeggi.

In ogni caso, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la locale Autorità Marittima, sentito il concessionario, può dare disposizioni per l'ormeggio su quei pontili.

Ogni concessionario deve assicurare la disponibilità di posti per le unità da diporto in transito, pari ad almeno il 10% della propria ricettività.

Presso le aree in concessione vigono le norme stabilite dal presente Regolamento, nonché le ulteriori prescrizioni dettate nel regolamento interno adottato dal concessionario; tale regolamento deve essere sottoposto al visto della

locale Autorità Marittima alla quale deve essere tempestivamente comunicata ogni eventuale variazione apportata.

Il concessionario deve provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) per tutta l'area in concessione.

La banchina libera di Porto Mannu per una lunghezza di mt.14 compresa tra la banchina interdotta di mt.10, sita a ovest del molo adibito al rifornimento di carburante e la C.D.M. denominata "Vela Marina", nonché le banchine del Porto Minori (il cd. *molo pescatori*), come meglio evidenziate nell'allegato stralcio planimetrico **(All.3 e 3 bis)**, sono destinate esclusivamente all'ormeggio di unità da pesca stanziali.

I primi 4 ormeggi del pontile galleggiante ubicato a sud dell'area del Porto Nuovo (cd. "pontile B") assentita in concessione, meglio indicati nell'allegato stralcio planimetrico **(All.4)**, sono riservati all'ormeggio delle unità adibite al traffico passeggeri, nonché alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri che devono avvenire secondo le modalità stabilite dall'art.2 lettere a, b, c, d, e, della Determinazione prot. n. 40290 rep. 2223 in data 06.11.2013 della R.A.S.

La banchina situata ad est del distributore di carburante, nel Porto Mannu, per una lunghezza di mt.25 a partire dal molo ove è ubicato il predetto impianto, come evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico **(All.3)**, è destinata all'ormeggio delle unità delle Amministrazioni pubbliche/Forze di Polizia nonché per l'accosto di unità in situazioni di emergenza.

Una porzione della banchina situata alla radice del molo di sopraflutto, all'interno della concessione demaniale di cui alla Determinazione n. 1285 in data 29.04.2008 della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato EE.LL. Finanze e Urbanistica – Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari), delle seguenti dimensioni:

- lunghezza mt.17
- profondità mt.2

e relativo specchio acqueo, come evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico **(All.5)**, è destinata all'ormeggio delle unità delle Amministrazioni Pubbliche. In assenza delle suddette unità tale tratto di banchina, può essere utilizzato, previa

autorizzazione anche per le vie brevi della locale Autorità Marittima, per l'ormeggio di unità in emergenza e/o per lo svolgimento di operazioni commerciali attinenti le attività di pesca, pesca turismo e traffico passeggeri, a condizione che l'unità sia sempre costantemente presidiata e pronta a mollare gli ormeggi su disposizione dell'Autorità Marittima.

CAPO III

ATTIVITÀ IN AMBITO PORTUALE

Art.7 **Divieti**

All'interno del porto di Stintino è vietato:

1. effettuare attività di pesca con qualsiasi attrezzo o sistema, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima in occasione di eventi/manifestazioni;
2. effettuare attività di balneazione, sci nautico, canottaggio escluso trasferimento e attività ludico-sportive di qualsiasi tipo;
3. utilizzare acquascooter e mezzi simili, esclusi alaggio/varo dallo scivolo del porto nuovo – Marina di Stintino **(All.6 bis)**, nonché il trasferimento da/per lo stesso scivolo in uscita/entrata dal porto;
4. utilizzare natanti da spiaggia;
5. effettuare immersioni subacquee senza la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto;
6. usare fiamme libere e, in generale, accendere fuochi in banchina o a bordo, salvo quanto previsto dall'art.86 del R.C.N.;
7. abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi tipo;
8. stoccare, tenere in deposito (anche temporaneo) o comunque detenere, merci pericolose o sostanze esplosive;
9. utilizzare segnalamenti acustici (fischio o sirena), fatti salvi i casi previsti dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72) ed in tutti i casi di emergenza;
10. produrre emissioni sonore non autorizzate dall'Autorità Marittima;

11. effettuare lavori di idropulitura sulle unità all'ormeggio;
12. utilizzare detersivi/prodotti/solventi di qualsiasi tipo per lavare le unità all'ormeggio o a secco in banchina;
13. lavare reti o altri attrezzi da pesca;
14. effettuare lavori di manutenzione allo scafo e sovrastrutture su unità all'ormeggio;
15. lasciare incustodite unità all'ormeggio con cavo d'alimentazione elettrica allacciato;
16. stendere linee elettriche volanti;
17. depositare combustibili e materiali infiammabili di qualunque genere;
18. immettere o nelle acque portuali rifiuti, oli, nafta e qualsiasi materiale che possa essere comunque fonte di inquinamento;
19. occupare banchine, aree portuali e pontili con mezzi e/o attrezzi/materiale di qualunque tipo senza espressa autorizzazione della locale Autorità Marittima;
20. effettuare il lavaggio di autovetture o altri mezzi di qualsiasi tipo;
21. lasciare in abbandono la propria unità; il proprietario/armatore deve verificarne con la necessaria frequenza le condizioni di galleggiabilità e la sicurezza dell'ormeggio;
22. ormeggiarsi in modo da non intralciare, anche solo con i propri cavi o catene, la manovra, il transito o l'ormeggio di altre unità.

E' altresì vietato navigare a vela o a remi; in caso di avaria al motore ausiliario la manovra di ingresso in porto può essere effettuata a remi previa autorizzazione, via VHF, della Capitaneria di Porto.

Sulle unità alate a secco è vietato:

- a) utilizzare i servizi igienici di bordo;
- b) scaricare residui oleosi o altro genere di prodotti chimici in banchina;
- c) utilizzare l'unità come abitazione o ricovero notturno.

L'ingresso/uscita dal porto di piccole unità a vela/remi prive di motore

ausiliario, impiegate a fini didattici, o per allenamenti sportivi, da circoli/scuole/organizzazioni, deve avvenire con l'assistenza di almeno un natante a motore ogni quattro a vela/remi, fermo restando l'obbligo di seguire rotte il più possibile dirette da/per l'imboccatura del porto.

Art.8 Obblighi

È fatto obbligo a chiunque di segnalare senza ritardo all'Autorità Marittima eventuali pericoli che possano comportare rischi per la navigazione e/o l'ambiente marino o compromettere la sicurezza delle unità ormeggiate o delle strutture portuali.

Art.9 Rifornimento di carburante

L'ormeggio presso il distributore di carburanti di Porto Mannu, evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico **(All.3)**, è riservato alle unità con pescaggio massimo di mt.2,20 che intendono effettuare operazioni di rifornimento (bunkeraggio).

Le suddette operazioni devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la sosta dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario al rifornimento;
- b) durante la sosta le unità devono tenere i motori spenti ed essere convenientemente ormeggiate e presidiate;
- c) il rifornimento può essere effettuato solo in ore diurne;
- d) i conduttori delle unità ed il gestore dell'impianto devono porre in essere ogni azione idonea a prevenire o annullare eventuali situazioni pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione o per la tutela dell'ambiente;

- e) è vietato effettuare bunkeraggio in caso di condimeteo avverse con scariche elettriche di forte intensità, in caso di operazioni iniziate, le stesse devono essere immediatamente sospese;

Al fine di assicurare adeguati spazi di manovra alle unità impegnate in operazioni di bunkeraggio, l'ormeggio alla banchina situata a ovest del predetto distributore di carburante è interdetto per una lunghezza di mt.10, come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico **(All.3)**.

E' autorizzato l'uso dell'autobotte solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. per rifornire unità con pescaggio superiore a mt.2.20;
- b. esclusivamente presso la banchina destinata al traffico passeggeri;
- c. in assenza di unità adibite al trasporto passeggeri;
- d. in assenza di passeggeri in attesa d'imbarco;
- e. con condimeteo assicurate.

E' vietato fumare o usare fiamme libere a bordo delle unità in sosta per il rifornimento, nonché nelle vicinanze dell'impianto o di eventuali autobotti.

Art.10

Scivoli per alaggio e varo

Gli scali di alaggio (cc.dd. *scivoli*) del porto sono quelli indicati e meglio evidenziati negli allegati stralci planimetrici **(All.6 e 6 bis)**, che fa parte integrante del presente Regolamento.

Gli scivoli sono pubblici e fruibili gratuitamente, solo in orario diurno e sotto la piena e diretta responsabilità dell'utente.

L'uso delle strutture è comunque subordinato all'esistenza di una valida copertura assicurativa sull'unità da alare/varare e sul mezzo terrestre impiegato per tale operazione.

Art.11

Uso degli scivoli

L'uso degli scivoli è vietato ai minori di 18 anni, salvo che ciò avvenga sotto la supervisione e la responsabilità di una persona maggiorenne.

È responsabilità di chi utilizza le suddette strutture verificarne preventivamente le condizioni e lo stato d'uso, nonché valutare gli eventuali rischi derivanti dalle operazioni di alaggio e varo che si intendono effettuare.

L'accesso agli scivoli deve essere effettuato da un solo veicolo alla volta e deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di alaggio o varo.

I veicoli in attesa di effettuare le predette operazioni devono mantenersi a distanza di sicurezza, evitando di creare intralcio ad altri mezzi.

Al termine delle operazioni di varo, i veicoli con carrello al seguito devono essere allontanati dagli scivoli e dalle immediate vicinanze.

Le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in sicurezza, avendo cura di evitare di arrecare danno alle altre unità, nonché alle strutture portuali.

E' vietato lasciare in sosta nelle vicinanze degli scali carrelli, unità navali, invasature, veicoli e, in genere, tutto ciò che possa in qualche modo intralciare la circolazione di mezzi e persone.

Solo sullo scivolo di Porto Mannu è consentita la sosta temporanea di natanti da diporto e unità da pesca (l.f.t. <10 mt.) per un periodo non superiore alle 24 ore, esclusivamente per l'effettuazione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima e nel rispetto delle condizioni di sicurezza di seguito riportate:

1. è vietato effettuare operazioni di lavaggio della carena con il metodo dell'idropulitura a getto;
2. è vietato effettuare operazioni di sabbiatura, nonché interventi che comportino l'uso fiamma se non debitamente autorizzati dalla locale Autorità Marittima;
3. per effettuare piccoli ritocchi di pitturazione è consentito esclusivamente l'uso del pennello;

4. al fine di preservare la superficie degli scivoli dal possibile colaggio di vernice, oli o altri prodotti, è fatto obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di provvedere alla stesura di teli impermeabili sulla superficie interessata ed alla predisposizione di apposite barriere/contenitori utili ad evitare lo sversamento dei prodotti utilizzati nello specchio acqueo portuale;
5. l'area interessata deve comunque essere accuratamente ripulita e rimessa in pristino stato al termine dei lavori;
6. durante l'esecuzione dei lavori devono essere adottate tutte le misure necessarie a garantire le condizioni di sicurezza per chi effettua l'intervento e per la salvaguardia dell'ambiente e dello specchio acqueo portuale prospiciente;
7. è vietato installare ponteggi di qualsiasi tipo intorno all'unità per effettuare gli interventi di manutenzione in questione.

Per motivi di necessità e urgenza, l'Autorità Marittima può, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza alcun obbligo di ristoro di eventuali danni e/o spese, disporre lo spostamento dell'unità in sosta sullo scivolo.

Art. 12

Alaggio e varo con gru

Le operazioni di alaggio e varo in banchina con l'ausilio di mezzi di sollevamento meccanici, sono consentite solo al concessionario di aree destinate alla cantieristica navale e solo all'interno delle suddette aree.

Le operazioni devono essere eseguite a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, in considerazione anche della possibilità di sbraccio della gru, e comunque ad una distanza di almeno cinque metri per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio o in acqua.

Durante le operazioni di alaggio e varo presso il cantiere "SE.MA." di Porto Mannu è vietato il transito pedonale con obbligo per il cantiere di predisporre adeguate interdizioni.

Art. 13

Sosta a terra delle unità per lavori

La sosta a terra delle unità che necessitano di operazioni di cantieristica navale è consentita esclusivamente nelle aree specificamente attrezzate o nei cc.dd. *stalli* di Porto Mannu individuati dalla R.A.S. e riportati nell'allegato stralcio planimetrico **(All.7)**

È fatto obbligo ai cantieri nautici presenti in porto di porre in essere ogni opportuno accorgimento volto ad impedire fisicamente l'accesso ed il transito nelle aree di cantiere a soggetti estranei ai lavori.

Al fine di assicurare la possibilità di operazioni urgenti ed impreviste di alaggio e varo (p.e. a seguito di avaria), è fatto obbligo ai Cantieri Nautici ubicati in area portuale di garantire uno stallo libero presso la propria area in concessione.

L'Autorità Marittima può in ogni momento, senza alcun preavviso e ristoro di eventuali spese/danni, per ragioni di pubblica sicurezza e/o utilità, ordinare lo spostamento delle unità in sosta.

È fatto obbligo ai concessionari di aree di cantiere e a tutti coloro che utilizzano gli stalli destinati alla sosta delle unità, di lasciare in ordine e pulita l'area utilizzata, al termine della giornata di lavoro e al termine della sosta.

I lavori di carenaggio o di piccola carpenteria navale e/o meccanica (es. pulitura, carteggiatura, pitturazione dello scafo e sovrastrutture, sostituzione zinchi, eliche, ordinarie manutenzioni ai motori, etc.), sono consentiti esclusivamente nelle aree di cantiere e/o stalli.

La sosta delle unità per l'esecuzione di interventi che comportino la ristrutturazione delle sovrastrutture o dello scafo è consentita esclusivamente all'interno delle aree appositamente assentite in concessione demaniale marittima per attività di cantieristica navale.

È fatto obbligo ai proprietari delle unità autorizzate all'occupazione degli "stalli" di adottare ogni precauzione possibile finalizzata a garantire la massima sicurezza delle unità stesse, nonché di effettuare frequenti controlli sul mantenimento delle condizioni di sicurezza. In particolare, è fatto obbligo agli stessi di provvedere alla recinzione dell'area occupata mediante apposizione di idonee transenne o

dissuasori, in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di circolazione e/o sosta di veicoli e/o persone.

Chiunque intenda occupare gli stalli appositamente individuati dalla R.A.S. deve darne comunicazione alla locale Autorità Marittima, almeno 48 ore prima della prevista occupazione, indicando le date di inizio e fine occupazione e la tipologia dei lavori da effettuare e allegando copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

I lavori possono essere eseguiti in proprio, ovvero a mezzo di personale dipendente di un cantiere navale o di un'officina meccanica in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la specifica attività nell'ambito del demanio marittimo (Art. 68 C.N.)

Gli equipaggi delle unità da pesca, durante la sosta per lavori, sono autorizzati ad eseguire personalmente i lavori sull'unità d'imbarco.

In casi particolari di necessità e urgenza, per motivi di sicurezza della navigazione o tutela dell'ambiente marino, la locale Autorità Marittima può autorizzare, anche per le vie brevi, l'alaggio temporaneo di unità di qualsiasi tipo sul suolo demaniale anche al di fuori degli stalli, dandone immediata comunicazione alla R.A.S.; in tal caso il proprietario/armatore/conduuttore dell'unità deve provvedere senza ritardo alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa nei confronti dell'Amministrazione regionale, richiedendo l'apposito titolo per l'occupazione.

Art. 14 **Lavori su unità a secco**

Nei cc.dd. *stalli* di cui al precedente art.13 sono vietate le operazioni di sabbiatura e di lavaggio carena con il metodo dell'idropulitura a getto.

L'uso della fiamma libera per la sverniciatura e l'elettrosaldatura per piccoli interventi di manutenzione è consentito solo previa autorizzazione della locale Autorità Marittima.

Per le operazioni di pitturazione è consentito esclusivamente l'uso del pennello o del rullo.

Al fine di preservare le superfici della banchina da possibili colaggi di vernici, olii o altre sostanze, è fatto obbligo all'occupante, prima dell'inizio dei lavori, di provvedere alla stesura di uno o più teli impermeabili sulla superficie dell'area occupata.

L'area occupata deve essere lasciata pulita e in ordine al termine di ciascuna giornata lavorativa e rimessa in pristino al termine dell'occupazione.

Durante l'esecuzione dei lavori devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la sicurezza delle operazioni da svolgere.

L'eventuale installazione e utilizzo di ponteggi deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza in materia di cantieri temporanei.

Art. 15 **Operazioni di idropulitura**

È vietato effettuare lavori di idropulitura su unità all'ormeggio.

Le operazioni di idropulitura dello scafo, comprese quelle che comportano l'utilizzo di acqua a getto (a mezzo di compressore) associata a detergenti o prodotti chimici, sono consentite esclusivamente nell'ambito di aree in concessione per cantieristica navale, dotate di idonee strutture per la raccolta del materiale di scolo.

Art. 16 **Deposito di merci in banchina**

Al termine delle operazioni di carico/scarico di attrezzature, pescato etc., ovvero di manutenzione di reti o altri attrezzi da pesca, le banchine devono essere rassettate e lasciate pulite.

E' vietato lasciare merci in deposito in banchina e nelle aree portuali in generale, salvo specifica autorizzazione temporanea della locale Autorità Marittima che non può comunque essere superiore alle 24 ore. Per periodi di tempo superiori l'interessato deve chiedere alla R.A.S. l'autorizzazione all'occupazione di area demaniale marittima.

CAPO IV

LAVORI A BORDO O IN PORTO CON USO DI FIAMMA OSSIDRICA O OSSIACETILENICA O DI SALDATURA ELETTRICA

Art.17

Generalità

Chiunque intenda esercitare attività lavorativa all'interno del porto di Stintino o a bordo delle unità ivi ormeggiate deve essere iscritto nel registro ex art.68 C.N. tenuto dalla R.A.S.

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica e della saldatura elettrica e/o comunque di fonti termiche in generale in porto o a bordo di unità all'ormeggio o alate a secco è subordinato alla preventiva autorizzazione della locale Autorità Marittima, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle norme contenute nel Capo VI del "Regolamento di sicurezza del porto e della rada di Porto Torres", in quanto compatibili e, pertanto, applicabili.

Art. 18

Autorizzazione all'uso fiamma

L'autorizzazione di cui al precedente articolo può essere rilasciata esclusivamente per eseguire i seguenti lavori:

a) ripristino o sostituzione di sovrastrutture in coperta come:

- riparazione bordini di tenuta e guida mastre tramite sostituzione e/o riporti di saldature;
- riparazione di mastre e scalmotti tramite inserti saldati;
- riparazione di guardacorpi, scalette e ballatoi in coperta e/o su gru di servizio;
- riparazione di salpa ancore, strutture di supporto delle luci dell'unità e dei mezzi di salvataggio, passacavi, ringhiere corrimano e candelieri;
- lavori di rizzaggio in coperta e sistemazione apprestamenti per dette operazioni;

- ripristino o sostituzione di tratti di scale esterne;
 - ripristino dei copertini o tratti di murata in corrispondenza di ponti aperti o locali abitabili.
- b) lavori su strutture interne di locali abitabili che non interessano parti a contatto con locali o spazi che possano presentare rischi di incendio o esplosioni per presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, etc.).

Per richiedere l'autorizzazione all'uso fiamma per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, il soggetto interessato deve presentare apposita istanza in bollo alla locale Autorità Marittima, nella quale devono essere indicati:

- a) descrizione e durata dell'intervento;
- b) descrizione dei locali nei quali si intende usare la fiamma o altri mezzi simili;
- c) denominazione dell'impresa che esegue i lavori;
- d) nominativo della persona esperta responsabile delle operazioni;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'esatta valutazione del grado di pericolosità dei lavori da eseguire.

La domanda deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti interessati:

- comandante dell'unità;
- titolare dell'impresa incaricata;
- armatore dell'unità;
- proprietario dell'unità.

La domanda deve contenere, inoltre, un'esplicita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, con la quale essi si impegnano a far osservare, ciascuno per quanto di propria competenza, al personale impegnato nei lavori, le norme che regolano l'uso delle fonti termiche, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

CAPO V

CIRCOLAZIONE STRADALE

Art.19 **Obblighi e divieti**

Sulle banchine e sui pontili galleggianti è vietato circolare e sostare con veicoli a motore, biciclette e mezzi simili.

All'interno delle aree in concessione del cd. Porto Nuovo è consentita la sosta esclusivamente all'interno degli stalli individuati con apposita segnaletica orizzontale.

All'interno dei piazzali di Porto Minori e Porto Mannu, sono vietati la circolazione e la sosta di veicoli a motore non autorizzati, ad eccezione dei veicoli di soccorso, delle FF.OO., della Capitaneria di Porto, dei VV.F. e delle Amministrazioni dello Stato in generale. L'autorizzazione è rilasciata dalla locale Autorità Marittima, su istanza dell'interessato, se ritenuto necessario per esigenze lavorative di operatori portuali, pescatori professionali o marittimi imbarcati su unità da pesca in porto.

E' sempre autorizzata la circolazione dei veicoli che espongono l'apposito tagliando di portatori di handicap.

L'autorizzazione può avere validità mensile, annuale o permanente.

Sono vietati la circolazione e la sosta di autocaravan e roulotte.

Ai soggetti autorizzati è rilasciato apposito tagliando, con indicazione della data di scadenza, che deve essere sempre esposto in maniera ben visibile all'interno del veicolo. Ai proprietari di più mezzi è rilasciato un unico tagliando riportante le targhe dei veicoli di proprietà o nella propria disponibilità.

La mancata esposizione del tagliando equivale alla mancanza di autorizzazione.

Agli autoveicoli che devono svolgere operazioni di carico/scarico è consentito l'accesso in area portuale e la fermata solo per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni suddette e a condizione che il conducente resti in prossimità del veicolo pronto ad un eventuale spostamento in caso di emergenza e, comunque, su esplicita richiesta dell'Autorità Marittima.

Nei piazzali di Porto Minori e Porto Mannu è vietata la sosta dei carrelli porta barche. La circolazione di tali mezzi è consentita solo ed esclusivamente in prossimità degli scivoli pubblici di Porto Mannu e Porto Nuovo, per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di alaggio e varo.

All'interno dei piazzali di Porto Minori e Porto Mannu, è vietato circolare e sostare nella zona pavimentata con la pietra di Stintino.

Art. 20 **Limite di velocità**

In tutta l'area portuale di Stintino è vietato il sorpasso ed i veicoli a motore devono procedere a passo d'uomo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 **Emergenze**

Chiunque abbia notizia di uno sversamento in mare di prodotti inquinanti o di altro tipo di eventi potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, per l'ambiente marino e costiero o per le strutture/arredi portuali, o di eventi che comunque abbiano già prodotto danni, oltre a darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima, deve intervenire immediatamente per il contenimento dello sversamento o per limitare/evitare i danni, qualora tecnicamente in grado di poter utilmente intervenire.

Art.22 **Richiamo ad altre norme**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti e/o ordinanze del Capo del Circondario Marittimo di Porto Torres relativamente alle materie contenute nei vari capi del regolamento medesimo.

Art.23
Provvedimenti di urgenza

In casi particolari di necessità e/o urgenza e in tutti i casi in cui le norme del presente regolamento non contemplino modalità e tempi per fronteggiare una particolare situazione in atto potenzialmente pericolosa per la pubblica incolumità, per l'ambiente marino e costiero, per gli arredi portuali o per le unità in generale, l'Autorità Marittima può adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni e necessari, anche eventualmente in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 24
Norme sanzionatorie

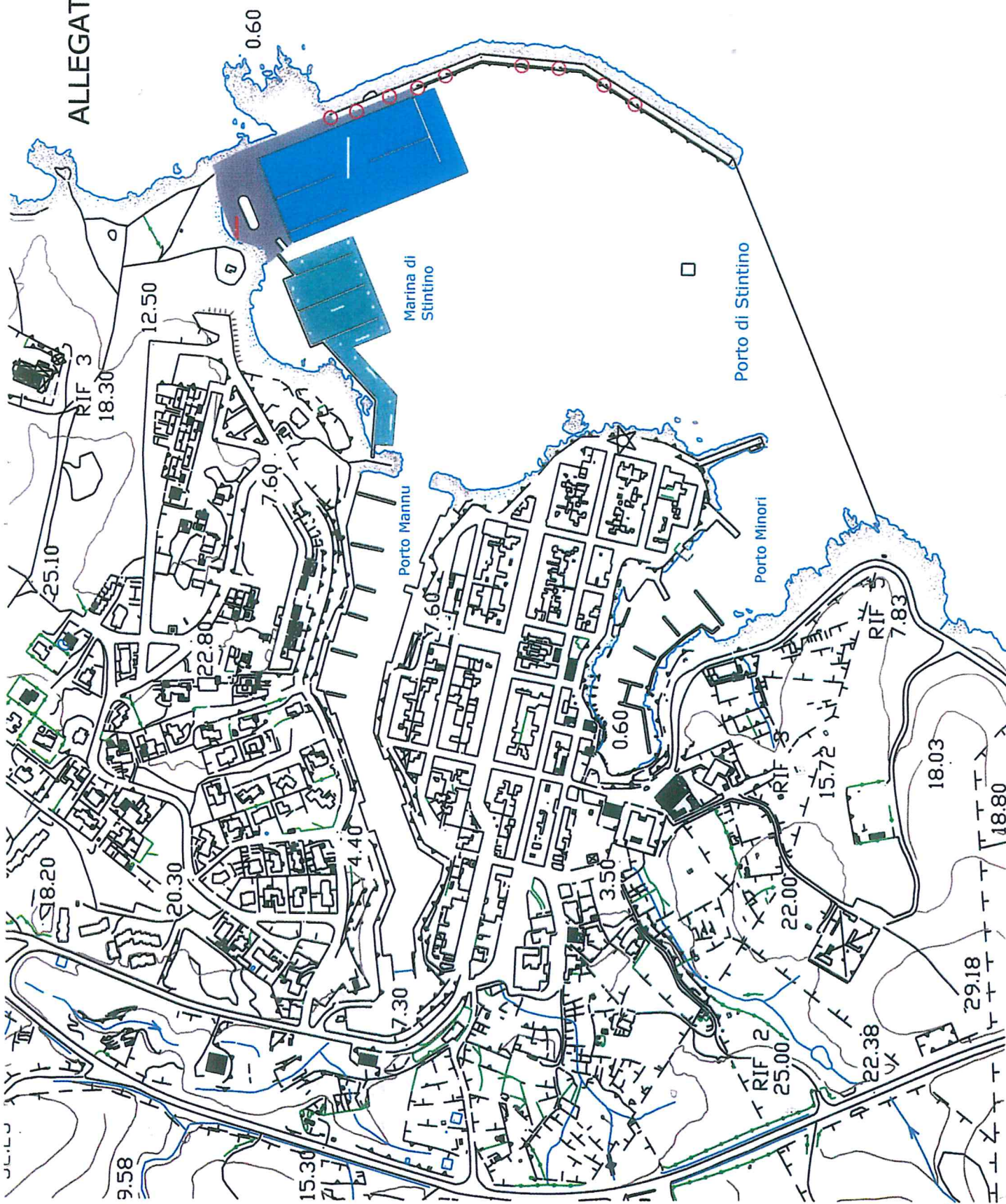
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Regolamento.

I trasgressori alle norme del presente Regolamento, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni che dovessero essere causati a persone e/o cose a causa dell'inosservanza delle norme ivi contenute, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave reato, a norma degli artt. 1164, 1168, 1174, 1231 del Codice della Navigazione.

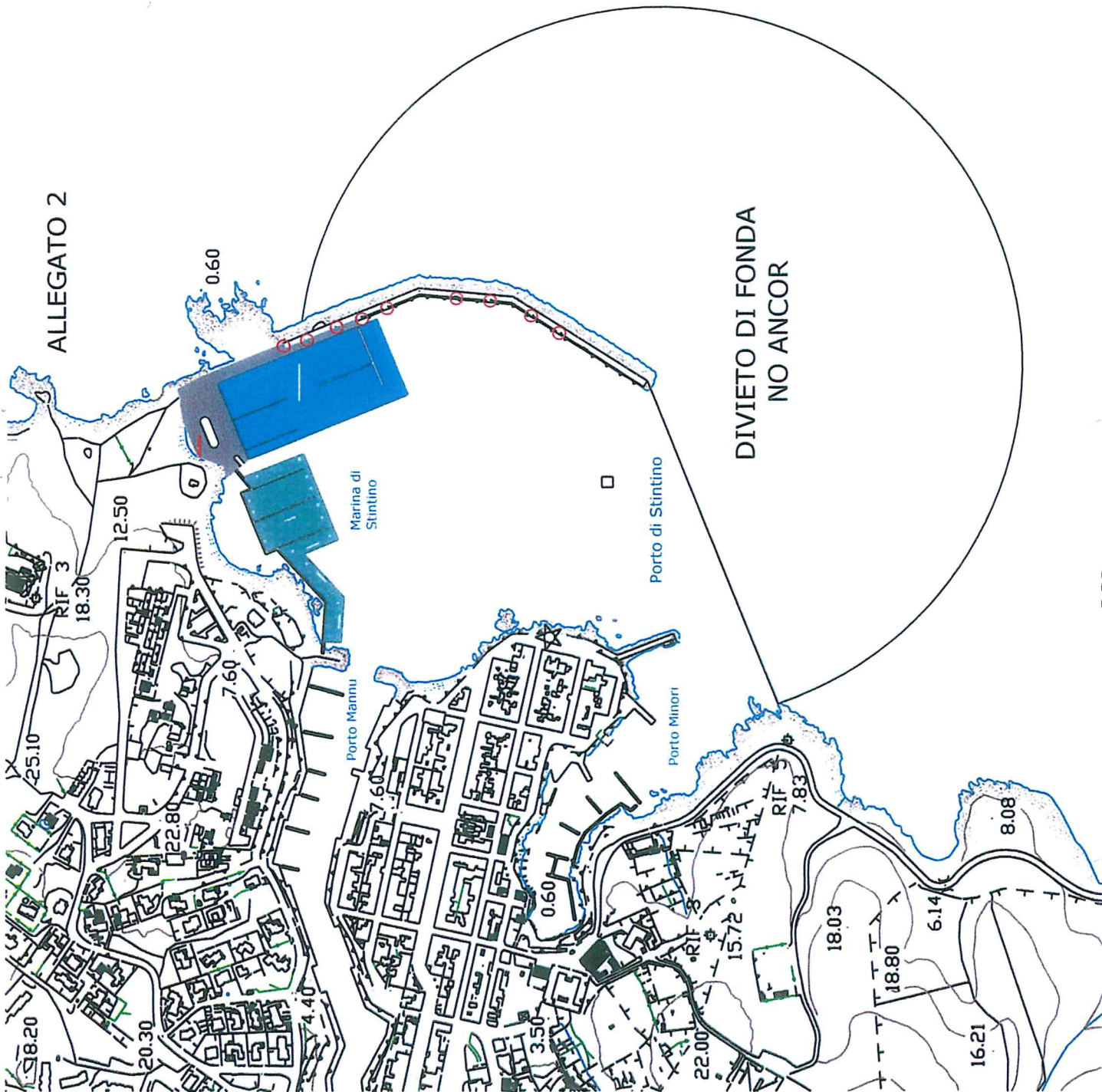
Porto Torres, 14.08.2017

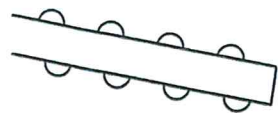
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Paolo BIANCA


ALLEGATO 1

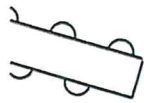


ALLEGATO 2

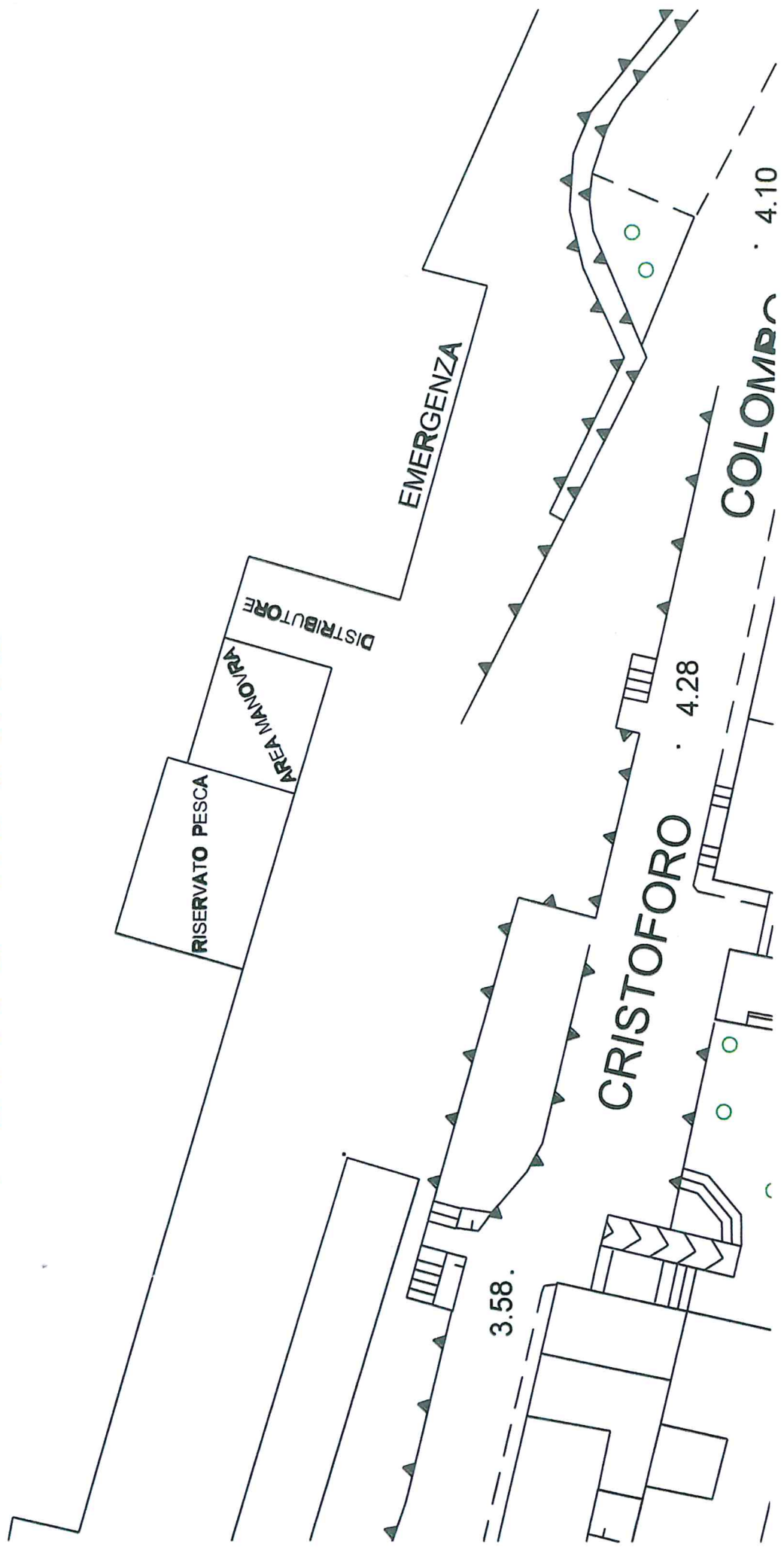




ALLEGATO 3



PORTO MANNU

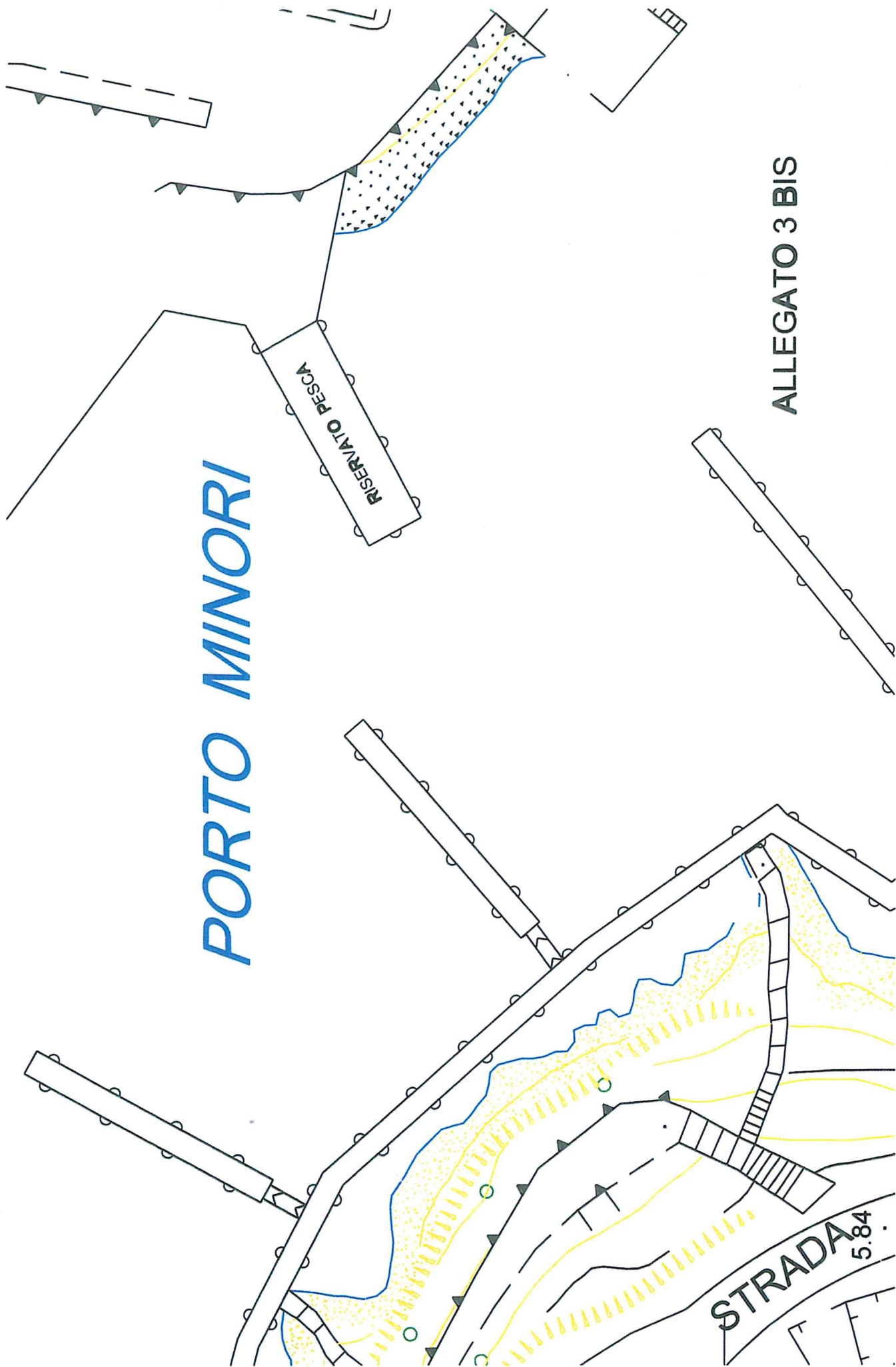


PORTO MINORI

RISERVO PESCA

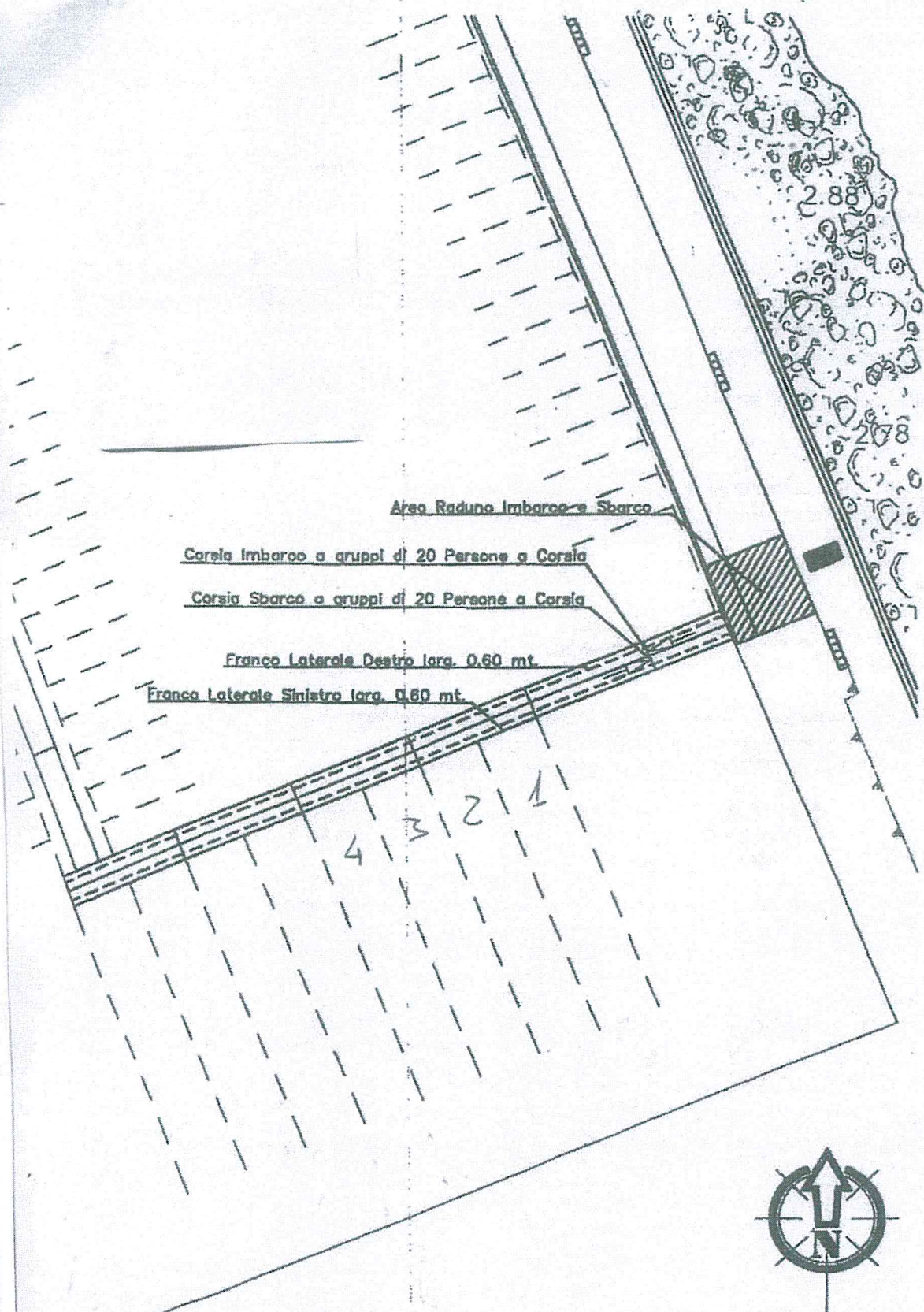
ALLEGATO 3 BIS

STRADA 5.84



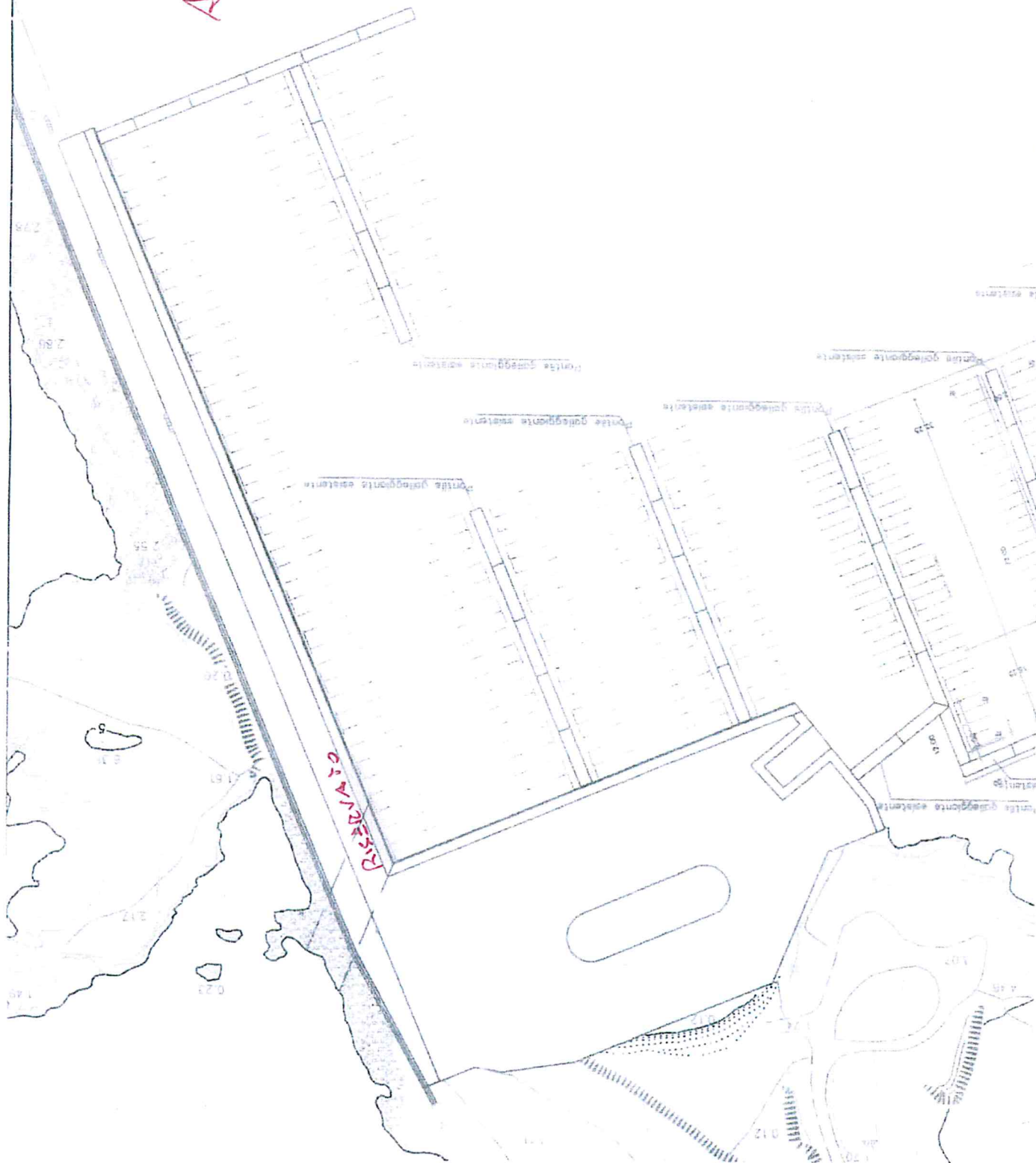
PIANO DI IMBARCO E SBARCO PASSEGGERI

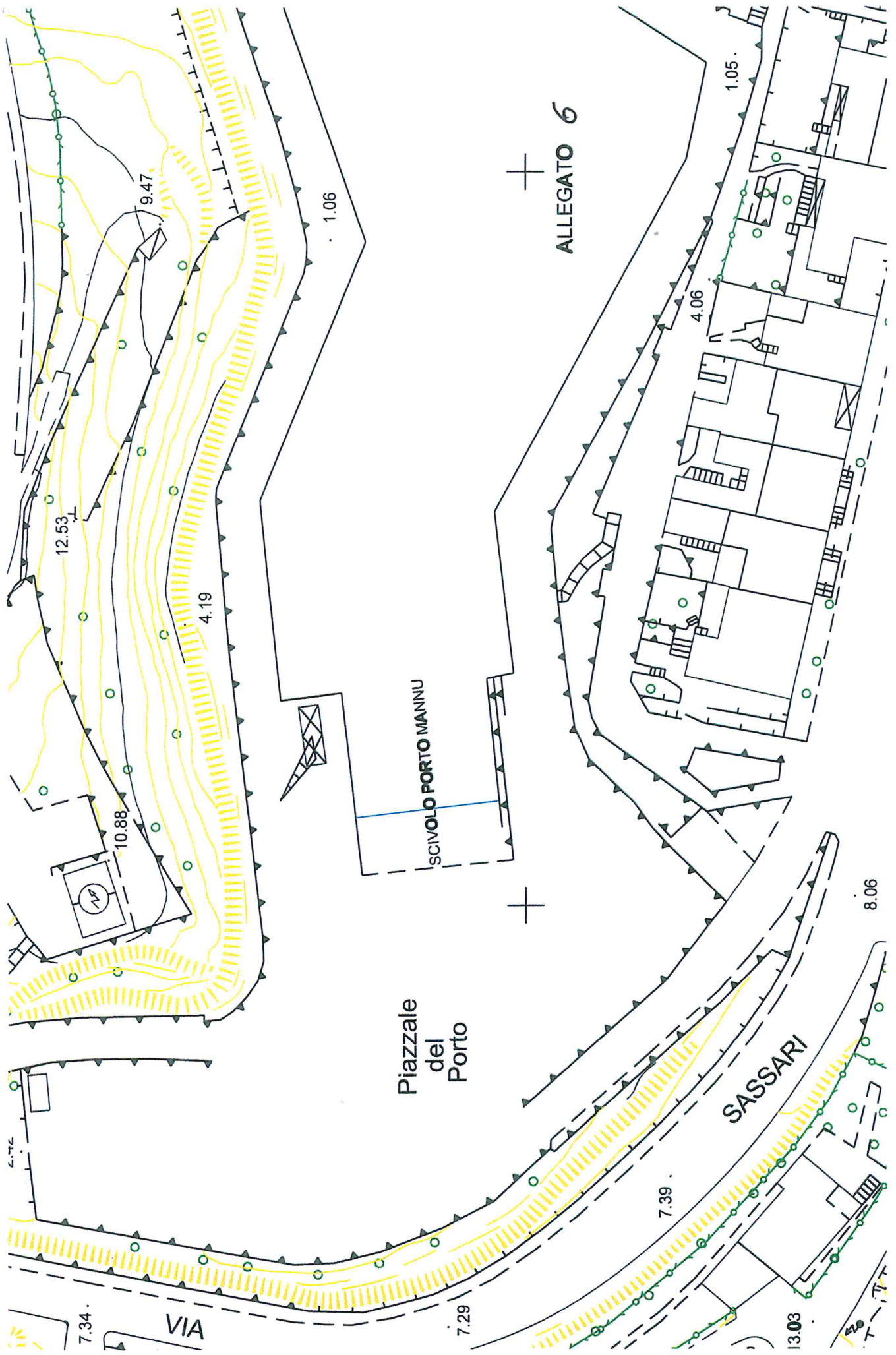
Varianti alla Determinazione n°1662 del 25.07.2011)



Scala 1: 500

ALL. 5





ALLEGATO 6

Piazzale
del
Porto

SCIVOLO PORTO MANNU

SASSARI

VIA

isola ecologica

SCIVOLO

Marina di
Stintino

ALL. 7

